

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 74-32548/2011

**OGGETTO: COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 43 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 43 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Moncalieri, con deliberazione C.C. n. 85/2011 del 01/07/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 113/2011*)

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del C.C. n. 85/2011 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- modifica del perimetro delle aree da assoggettare a Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) dell'area normativa "*Crs2 (31)*", stralciando parte delle aree già incluse in una proposta di PEC avanzata nel 2006, destinate dalla Variante a viabilità riducendo l'area normativa "*Br2*";
- la conseguente modifica della viabilità di P.R.G.C. (Via IV Novembre) e dell'area a servizi "*SR 31*" del distretto "*DR3*";
- adeguamento normativo e cartografico, mediante l'introduzione delle modificazioni previste;

Alla Variante risultano allegate:

- la dimostrazione del rispetto dei limiti previsti dai commi 4 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, limitatamente alle aree a servizi ex art. 21;
- la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;
- la relazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998;
- la determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;
- le valutazioni in merito all'assenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) che possano influire sugli immobili oggetto di Variante;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 43 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Moncalieri con deliberazione C.C. 85/2011 del 01/07/2011, le seguenti **osservazioni**:

*a)* i contenuti della Variante adottata e gli elaborati trasmessi non consentono di stabilire quale sia l'effettiva capacità insediativa residenziale (CIR), risultante dalle modifiche previste al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) dell'area normativa "Crs2 (31)" e la conseguente riduzione dell'area "Br2": pertanto, in sede di approvazione dovrà essere precisata l'effettiva entità della CIR determinata dal complesso delle modifiche previste dalla Variante adottata rispetto al P.R.G.C. vigente. Gli aspetti connessi alla CIR assumono particolare rilevanza nella Variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), approvata con D.C.R. del 21/07/2011 n. 121-29759 ed efficace dal 11 agosto 2011 (BUR n. 32) e debbono essere tenuti in considerazione per qualsiasi Variante agli Strumenti Urbanistici generali ed esecutivi del P.R.G.C.; in particolare, si segnala che l'art. 21 delle N.d.A. "Fabbisogno residenziale", al comma 7, reca una "Prescrizione che esige attuazione" in base alla quale gli "... interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.";

*b)* a titolo di apporto collaborativo, si segnala che le Tavole grafiche del P.R.G.C. allegate e gli stralci cartografici inseriti nel "Fascicolo Unico" della Variante adottata, sono privi della "Legenda" e che si rende opportuno allegare, almeno in stralcio, i corrispondenti articoli delle Norme di Attuazione o le schede normative delle aree modificate "Crs2 (31)" e "Br2";

**2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

**3. di trasmettere** al Comune di Moncalieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 14 settembre 2011

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
F.to in originale